

Codice A1816B

D.D. 11 settembre 2023, n. 2334

R.D. 523/1904 - P.I. 6692VAR - Richiesta di autorizzazione idraulica IN VARIANTE per lavori di miglioramento del nodo idraulico sul fiume Tanaro, in loc. Ponte Romano in Comune di Bagnasco (CN) - Intervento A Richiedente: Comune di Bagnasco, Piazza Municipio n. 3 (CN).



ATTO DD 2334/A1816B/2023

DEL 11/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6692VAR - Richiesta di autorizzazione idraulica IN VARIANTE per lavori di miglioramento del nodo idraulico sul fiume Tanaro, in loc. Ponte Romano in Comune di Bagnasco (CN) – Intervento A
Richiedente: Comune di Bagnasco, Piazza Municipio n. 3 (CN).

Premesso che:

In data 31/07/2023 con nota prot. n. 32972/A1816B l'Amministrazione comunale di Bagnasco, con sede in Piazza Municipio n. 3, ha presentato istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione idraulica in variante della P.I. 6692 autorizzata inizialmente con la D.D. n. 2606 del 08/09/2021 per la realizzazione dei lavori in oggetto, sul fiume Tanaro in corrispondenza dei mappali n. 9, 394, 404 del Foglio Catastale n. 20 (intervento A), in Comune di Bagnasco (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, redatti dall'ing. Antonio Capellino con studio in Mondovì (CN) Corso Armando Diaz n. 23/1.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda, con nota prot. n. 34800/A1816B del 11/08/2023, ha comunicato l'improcedibilità della stessa evidenziando le integrazioni necessarie per l'avvio del procedimento di competenza.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 35326/A1816B del 17/08/2023, integrata successivamente con nota volontaria dei progettisti pervenuta in data 22/08/2023 ed assunta al prot. n. 35775.

Il progetto iniziale, limitatamente all'Intervento A, prevedeva le seguenti lavorazioni:

- realizzazione di un nuovo tratto di muro spondale in sostituzione delle opere di difesa preesistenti, per una lunghezza di 10 m costituito da una berlinese di micropali con interasse pari a 0,50 m, dello sviluppo di 12 m, dotati di due serie di tiranti posizionati a -2,00 m e -6,00 m dalla sommità dei pali, rivestito in pietra, per uno spessore di 30 cm;
- realizzazione scogliera a monte del muro, realizzata in massi ciclopici, di sezione trapezia, con altezza di 7,00 m e spessore variabile da 3,00 m alla base a 2,00 m in sommità, per una

lunghezza di circa 22,8 m, immersata nella sponda esistente e mantellata soprastante;

- realizzazione muro in c.a. a valle di altezza in elevazione variabile da 6 m a 4 m e lunghezza di 18 m, di raccordo con opera esistente, con scogliera soprastante, sostituita nella parte terminale con una mantellata soprastante, dell'inclinazione di circa 45° composta da una serie di massi dello spessore medio di 0,60 m;
- realizzazione di arginello temporaneo in terra per una altezza massima di 1 m e lunghezza di 50 m, da rimuovere a conclusione degli interventi di sistemazione complessiva del nodo idraulico;
- regolarizzazione e risagomatura della sponda idrografica sinistra per un tratto di circa 50 m mediante la movimentazione di materiale litoide presente in alveo.

Preso atto che:

Come riportato dal progettista nella relazione tecnica del progetto di variante, la stessa si rende necessaria a causa del sopraggiunto aumento dei costi di smaltimento del materiale di scavo che ha comportato la revisione della soluzione progettuale iniziale. Il progettista ha comunque cercato di mantenere le sezioni idrauliche trasversali equivalenti a quelle del progetto approvato. Il muro in cemento armato intirantato (già realizzato) si mantiene invece nella sua forma strutturale conformemente al progetto autorizzato e come precedentemente descritto.

Le opere in variante a monte del muro riguardano:

- riduzione della lunghezza della scogliera di raccordo con la sponda esistente a 8,30 m ma di altezza di 9 m ed eliminazione della mantellata prevista nel progetto iniziale, rinfianco con materiale litoide depositato in alveo per l'ammorsamento nella sponda esistente;
- imbottimento spondale contro le opere di difesa spondale, mediante movimentazione di materiale litoide depositato in alveo;
- modesto arretramento planimetrico dell'arginello temporaneo;

Le opere in variante a valle del muro riguardano:

- modifiche geometriche muro in c.a. che avrà lunghezza di 4,0 m ad altezza variabile da 7,3 m a 4,7 m, oltre la fondazione di 1 m, poi un muro di lunghezza 7 m, alto 4,8 m con fondazione 0,90 m, ed un ultimo tratto di muro alto 2,4 m, fondazione di 0,90 m e lunghezza 7 m;
- eliminazione scogliera prevista nel progetto iniziale sopra il muro stesso;
- realizzazione di scogliera a tergo del muro stesso nella parte terminale, per una lunghezza di 7 m ed oltre il muro di 2,50 m;
- eliminazione mantellata in massi prevista nel progetto iniziale;
- modesto arretramento planimetrico dell'arginello temporaneo.

Le opere in variante sul muro riguardano:

- eliminazione del rivestimento in pietra dello spessore di 30 cm e realizzazione di un muro contropali di rivestimento con larghezza alla base di 90 cm e 40 cm in testa.

Gli elaborati di variante sono costituiti da:

- 02 Relazione idraulica.pdf.p7m;
- 03 Inquadramento su CTR.pdf.p7m;
- 04 Planimetrie particolareggiate.pdf.p7m;
- 05 Sezioni particolareggiate.pdf.p7m;
- 06 Sezioni trasversali della sponda sinistra del fiume Tanaro.pdf.p7m;
- 07 Sezioni trasversali dell'alveo del Fiume Tanaro.pdf.p7m;
- 08 Profilo longitudinale dell'alveo del Fiume Tanaro.pdf.p7m;
- 09.1 Planimetria con individuazione delle sezioni e delle aree esondabili Q2020 – Q200.pdf.p7m;
- 09.2 Planimetria con individuazione delle sezioni e delle aree esondabili Q100 – Q20.pdf.p7m.

Con nota prot. n. 35695/A1816B del 22/08/23 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dell'11/08/2023.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Dato atto che per le opere di difesa spondale ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Bagnasco, con sede in Piazza Municipio n. 3 a realizzare i lavori in variante alla P.I. 6692, autorizzata inizialmente con la D.D. n. 2606 del 08/09/2021 per la realizzazione dei lavori in oggetto, sul fiume Tanaro in corrispondenza dei mappali n. 9, 394, 404 del Foglio Catastale n. 20 (intervento A), in Comune di Bagnasco (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le opere di difesa spondale dovranno essere risvoltate a monte, nella sponda esistente, per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento e perfettamente raccordate a valle, con le opere di difesa spondali esistenti;
- c. in assenza di piano di posa in roccia, il piano d'appoggio delle opere di difesa spondale dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- d. le opere di difesa spondale dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale e/o alle opere esistenti e/o in progetto, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- e. la quota sommitale delle opere di difesa spondale non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
- f. le opere di difesa spondale tramite scogliera, dovranno essere realizzata utilizzando massi

- ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
- g. l'intervento di movimentazione del materiale litoide depositato in alveo, dovrà avvenire in modo tale da restituire le sezioni d'alveo (longitudinali e trasversali) a regola d'arte e perfettamente raccordate con le sponde, le opere esistenti ed in progetto;
 - h. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - i. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - j. l'arginello temporaneo in terra, dovrà essere rimosso non appena verrà eseguito l'intervento generale di sistemazione complessiva del nodo idraulico;
 - k. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
 - l. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - m. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - n. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - o. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - p. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
 - q. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal Committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - r. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- s. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- t. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- u. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- v. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- w. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio